

Codice A1816B

D.D. 24 settembre 2021, n. 2770

**DEMANIO IDRICO FLUVIALE - (CNA929 pertinenza) - Concessione per occupazione di pertinenze demaniali del Rio Freddo nei comuni di Casalgrasso e Racconigi (superficie mq 1.609,00 - uso agricolo - seminativo irriguo) Richiedente: Azienda Agricola BUSO Gianpiero omissis**



**ATTO DD 2770/A1816B/2021**

**DEL 24/09/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** DEMANIO IDRICO FLUVIALE – (CNA929 pertinenza) – Concessione per occupazione di pertinenze demaniali del Rio Freddo nei comuni di Casalgrasso e Racconigi (superficie mq 1.609,00 – uso agricolo - seminativo irriguo)  
Richiedente: Azienda Agricola BUSO Gianpiero *omissis*

Vista la domanda di concessione demaniale presentata in data 12/04/2021 dall' Azienda Agricola BUSO Gianpiero *omissis*, per l'occupazione di pertinenze demaniali del Rio Freddo nei comuni di Casalgrasso e Racconigi (*superficie mq 1.609,00 – uso agricolo - seminativo irriguo*) identificate a catasto nel F° 21 del comune di Casalgrasso, antistanti ai mappali 41-66-68 (*superficie mq 1.404,00*) e nel F° 13 del comune di Racconigi, antistanti al mappale 32 (*superficie mq 205,00*) come individuate negli elaborati grafici allegati all'istanza;

Tenuto conto che l'istanza è stata presentata a seguito della verifica-accertamento del Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Stazione Carabinieri Forestale Saluzzo (segnalazione prot. n. 655 del 13/11/2020) e che a seguito dell'esame preliminare del Settore l'Azienda Agricola BUSO Gianpiero ha provveduto alla regolarizzazione economica dell'occupazione avvenuta senza titolo per il periodo 2015-2021 mediante il pagamento degli indennizzi richiesti dal Settore con la nota prot. n. 20255 del 28/04/2021;

Considerato che a seguito dell'istruttoria degli atti progettuali allegati all'istanza e del sopralluogo eseguito da parte di funzionari incaricati di questo Settore, l'uso agricolo delle pertinenze demaniali in questione è ritenuto ammissibile sia per gli aspetti idraulici (R.D. 523/1904) che geomorfologici del Rio Freddo, in quanto ininfluenza rispetto al deflusso delle acque ed in quanto non riduce in alcun modo il volume d'invaso delle eventuali aree allagabili e non determina ostacolo per la corrente;

Vista la necessità di subordinare l'uso della pertinenza alle prescrizioni richiamate nell'art. 2 della bozza del disciplinare allegato alla presente determinazione;

Visto che a seguito della richiesta prot. 31946/A1816B del 08/07/2021 sono state effettuate le pubblicazioni previste dall'articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., sia sull'albo pretorio dei Comuni di Casalgrasso (dal 08/07/2021 al 23/07/2021) e Racconigi (dal 08/07/2021 al 23/07/2021) che sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR n. 29 del 22/07/2021);

Considerato che, a seguito delle pubblicazioni, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni né domande concorrenti entro i termini stabiliti;

Considerato che l'istruttoria è stata esperita favorevolmente;

Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione;

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge;

Dato atto che l'Azienda Agricola ha assolto agli obblighi dell'imposta di bollo come da dichiarazione agli atti del Settore.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;  
IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. 44/2000 art. 59;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 art. 17;

*determina*

- di concedere, all'Azienda Agricola Azienda Agricola BUSSO Gianpiero *omissis*, la concessione demaniale per l'occupazione di pertinenze demaniali del Rio Freddo nei comuni di Casalgrasso e Racconigi (*superficie mq 1.609,00 – uso agricolo - seminativo irriguo*), identificate a catasto nel F° 21 del comune di Casalgrasso, antistanti ai mappali 41-66-68 (*superficie mq 1.404,00*) e nel F° 13 del comune di Racconigi, antistanti al mappale 32 (*superficie mq 205,00*), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa e meglio descritta nella bozza di disciplinare citata in premessa e allegata alla presente determinazione;

- di accordare la concessione a titolo precario per anni nove e pertanto con scadenza al 31/12/2030;
- di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 166,00 (centosessantasei/00), soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;
- di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R2004 del 6/12/2004 e s.m.i.;
- di dare atto che l'importo già versato a titolo di indennizzo/canone anno 2021, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021;
- di dare atto che l'importo di Euro 332,00 (duecentoquarantaquattro/00) della cauzione infruttifera sarà accertato sul capitolo 64730/2021 e impegnato sul capitolo 442030/2021;
- di approvare la bozza del disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Cuneo

**Bozza disciplinare di concessione per occupazione area demaniale – CNA929**

Rep. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per occupazione di pertinenze demaniali del Rio Freddo ad uso agricolo (*sup. mq 1.609,00 a seminativo irriguo*) nei comuni di Casalgrasso e Racconigi, ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i..

**Richiedente:** Azienda Agricola BUSO Gianpiero ( P.IVA \_\_\_\_\_ ) -  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ – Casalgrasso (CN)

**Art. 1- Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per l'occupazione delle aree demaniali del Rio Freddo (*Superficie complessiva mq. 1609,00 -uso agricolo – seminativo irriguo*) identificate a catasto nel F° 21 del comune di Casalgrasso, antistanti ai mappali 41-66-68 (*superficie mq 1.404,00*) e nel F° 13 del comune di Racconigi, antistanti al mappale 32 (*superficie mq 205,00*) come individuate negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

**Art. 2 – Prescrizioni per l'utilizzo dell'area**

La Concessione per l'utilizzo del demanio idrico delle pertinenze demaniali descritte nell'art.1 risulta compatibile con il buon regime idraulico del Rio Freddo, tuttavia la stessa viene subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni cui il Concessionario dovrà obbligatoriamente uniformarsi:

- *la coltivazione a seminativo, in osservanza all'art. 96 del R.D. 523, in particolare per*

*quanto riguarda le attività di smovimento del terreno e degli scavi, dovrà essere mantenuta ad una distanza non inferiore ai m. 4 dal ciglio superiore di sponda anche nel caso in cui l'evoluzione naturale del corso d'acqua dovesse comportare dinamiche erosive tali da ridurre le attuali distanze; tale distanza dovrà essere mantenuta, oltre che in corrispondenza dei tratti di pertinenza oggetto della presente concessione, anche lungo tutti i terreni privati adiacenti al Rio Freddo, al fine di assicurare la stabilizzazione delle sponde e favorire il ripristino della vegetazione spontanea così come previsto dal D.lvo 152/2006 e s.m.i. (art. 115);*

*- in caso di piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto all'Amministrazione Regionale in termini di indennizzo per i danni causati dagli eventuali fenomeni esondativi (allagamenti) ed erosivi (asportazione di parte del terreno per erosioni di sponda).*

### **Art. 3 – Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni nove** e pertanto con scadenza **al 31 dicembre 2030**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto, senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha

facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

#### **Art. 4 – Obblighi del concessionario**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente e di modificare, senza comunicazione ed autorizzazione, la destinazione d'uso dell'area. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Art.5 - Canone.**

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di Euro **166,00 (centosessantasei/00)**. Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito

come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

**Art. 6 – Deposito cauzionale.**

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 332,00 (trecentotrentadue/00)**. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

**Art. 6 – Fidejussione. (alternativa all'art. 6 precedente)**

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una fidejussione bancaria o assicurativa pari a due annualità del canone, per un importo di **Euro 332,00 (trecentotrentadue/00)**. La fidejussione sarà svincolata su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

**Art. . 7 - Spese per la concessione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

**Art. 8 - Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

**Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio nel comune di....., via .....

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo

per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, \_\_\_\_\_

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

Il Dirigente del Settore

Arch. Graziano Volpe